



ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IeFP: INCONTRO AL MIUR SULLA "DELEGA" PREVISTA DALLA LEGGE 107/15

No a processi striscianti di descolarizzazione o abbassamento dei livelli di istruzione.

Si è svolto presso il MIUR l'incontro sulla delega prevista dal comma 181 lettera d) della [Legge 107/15](#), concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP). Come è noto la Legge 107/15 prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

1. ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale
2. potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

L'Amministrazione ha assicurato che non è stata predisposta alcuna bozza di decreto legislativo e che gli incontri programmati hanno la finalità di raccogliere suggerimenti e indicazioni. Inoltre ha ricordato che si tratta di una delega complessa e delicata per le implicazioni ordinamentali, organizzative e anche istituzionali, tenuto conto dell'intreccio con la riforma costituzionale in discussione in parlamento che prevede il passaggio allo Stato delle competenze esclusive in tema di norme generali e comuni dell'istruzione e formazione professionale. Ipotesi di lavoro sarebbero: l'eliminazione o il passaggio di alcuni indirizzi all'istruzione tecnica, l'ampliamento del numero di qualifiche dell'IeFP, una riflessione sui modelli di sussidiarietà. La FLC CGIL ha chiesto preliminarmente che il percorso di elaborazione del decreto legislativo sia accompagnato da un confronto continuo con le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali e non chiuso in oscuri e ristretti gruppi di lavoro ministeriali (e non).

Da un punto di vista del metodo abbiamo chiesto che

1. le modifiche da apportare sull'istruzione professionale debbano fare riferimento all'attuale quadro istituzionale, tenuto conto che il disegno di legge costituzionale in discussione in parlamento prevede che il passaggio delle competenze sull'IeFP avverrà solo a partire dalla prossima legislatura
2. debbano essere previste risorse umane e finanziarie in più, soprattutto attraverso il ripristino delle ore di laboratorio pesantemente ridimensionate dal riordino della Gelmini

Per la FLC il riordino dell'Istruzione Professionale deve avere come riferimento alcune scelte strategiche

1. No a un processo strisciante di descolarizzazione e/o abbassamento dei livelli di istruzione. Ciò significa che l'obiettivo è il conseguimento del diploma finale di scuola secondaria di II grado, con profili educativi e professionali in uscita ampi e non legati ad una specifica attività lavorativa. All'interno di questo percorso deve essere data la possibilità agli studenti di conseguire titoli professionalizzanti e/o brevetti
2. Superare le tendenze alla iperspecializzazione, da un lato, o il rischio di una formazione generica e astratta, dall'altro, che attraversano ancora la tradizione della Scuola italiana che risente di una impostazione gentiliana difficile da superare
3. Titolarità dell'Istruzione sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo scolastico a 18 anni
4. Riguardo all'Istruzione e Formazione Professionale
 1. No all'IeFP come quarta filiera del sistema educativo di secondo ciclo. In questo senso l'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali o l'offerta integrata tra Istruzione Professionale

Statale e sistema della Formazione Professionale sono le scelte più coerenti con tale opzione

2.deve essere mantenuta l'attuale struttura ordinamentale che prevede qualifiche e diplomi relativi a figure nazionali, declinabili (con attività aggiuntive) a livello regionale

5.Riguardo ai vari indirizzi, articolazioni e opzioni, occorre agire non solo sul versante ordinamentale, ma anche sulle norme che riguardano la costituzione delle istituzioni scolastiche autonome che non devono fare solo riferimento al numero degli studenti, ma, anche, alle caratteristiche di coerenza e leggibilità riguardo agli indirizzi di studio. A tal proposito abbiamo espresso riserve sulla possibilità di apportare modifiche ai percorsi dell'istruzione tecnica stante la natura della delega espressamente riferita all'istruzione professionale.

L'Amministrazione ha garantito che il confronto continuerà con ulteriori incontri di approfondimento e che per rilanciare l'istruzione professionale, saranno sicuramente previste risorse umane e finanziarie aggiuntive.

Vedremo se a questi impegni seguiranno fatti concreti.

JOBS ACT E APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DE TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI : GIOCO AL RIBASSO

Il Ministero del Lavoro tenta di imporre una lettura del rapporto tra istruzione e lavoro vecchia di sessant'anni. Allarme rosso per il rischio abbassamento dei livelli di istruzione della parte più debole dei giovani del nostro Paese.

Il 1° ottobre 2015 è stata sottoscritta in Conferenza Stato – Regioni l'[Intesa](#) sullo schema di decreto che definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#), gli standard formativi e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato

- 1.apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- 2.apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

A questo link la [scheda lettura](#) del Capo V del D.lgs. 81/15 riguardo alle tipologie di apprendistato sopra citate.

Il cronoprogramma per l'attuazione del nuovo quadro normativo è il seguente

- Emanazione del decreto interministeriale recante gli standard formativi e i criteri generali dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto recepiscono con propri atti le disposizioni ivi contenute.Trascorso tale termine ed in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del decreto.
- Nelle more della scadenza di tale termine, le disposizioni del decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Conseguentemente per la Scuola l'Intesa non è applicabile per il corrente anno scolastico.

A questo link la [scheda di lettura](#) dello schema di decreto oggetto dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 1° ottobre 2015.

Commento

Gli ultimi interventi governativi nell'ambito delle politiche ordinarie sulla scuola secondaria di II grado, sull'leFP e sull'apprendistato, sono fortemente ancorate a concezioni vecchie di decenni legate all'idea di utilizzare la scuola (ed in particolare l'istruzione tecnica e professionale) quale strumento di programmazione dei flussi della manodopera istruita. Di qui l'idea di sistemi scolastici strutturati attraverso opportunità differenziate e gerarchizzate con conseguente determinazione di gradi diversi di qualificazione. Si tratta di un paradigma inconciliabile con la struttura della società contemporanea in cui le conoscenze strettamente operative e pratiche, conoscono un ritmo di obsolescenza senza precedenti nella storia. In questo senso le scelte del governo acquisiscono il rischio di un forte abbassamento dei livelli di istruzione proprio di quella fascia di giovani più deboli per condizione familiare, economica e culturale. Non è un caso che in tutti i documenti normativi in discussione in questi mesi è completamente sparito il riferimento all'obbligo di istruzione. Addirittura nel D. Lgs. 81/15, che ripropone l'apprendistato a quindici anni, non vi sono più indicazioni neanche su chi deve verificare l'adempimento da parte dei ragazzi. In questo quadro sono perfettamente coerenti altre scelte nell'ambito dell'apprendistato (e non solo)

- l'appalto di un pezzo di scuola secondaria di II grado al Ministero del Lavoro
- l'attivazione dell'apprendistato per l'acquisizione del diploma di scuola superiore a partire dal secondo anno
- l'abrogazione delle norme sulla definizione dello status degli studenti in apprendistato(art. 8-bis comma 2 del Decreto Legge 104/13)
- il fatto che la formazione scolastica è considerata esterna rispetto a quella interna svolta nell'impresa
- la co-progettazione di percorsi che invece hanno una strutturazione nazionale nell'ambito del sistema educativo
- l'eliminazione di qualsiasi riferimento ai requisiti formativi delle imprese. In altre parole: per l'assunzione di giovani in apprendistato la capacità formativa dell'impresa non è un requisito né utile né indispensabile;
- i forti incentivi ai datori di lavoro e la retribuzione risibile degli apprendisti.

Contro questa deriva la FLC CGIL continuerà il lavoro di protesta e proposta a partire dall'alternanza scuola lavoro e dalla delega prevista dalla Legge 107/15 sulla revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale.

PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE